NORME SULL'ESPLORAZIONE E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE MINERALI DEI FONDI MARINI

Art. 5

Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità

I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocita' ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda. Le attivita' svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.

Versione in vigore dal 16 marzo 1985, non più in vigore dal 20 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Estremi	Legge 20 febbraio 1985, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-esplorazione-e-la-coltivazione-delle-risorse-minerali-dei/art-5-permessi-rilasciati-da-stati-che-assicurano-la-reciprocita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it